



N° 151/19 R.M.C.R.
N° 4606/15 R.G.N.R.

TRIBUNALE DI TARANTO
1[^] sezione penale
(ordinanza ex art. 322 bis c.p.p.)

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in funzione di Giudice dell'appello cautelare reale, nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| dott. Giuseppe LICCI | - Presidente |
| dott.ssa Tiziana LOTITO | - Giudice |
| dott. Giovanni CAROLI | - Giudice relatore |

per deliberare in ordine all'appello proposto in data 17.12.2019 nell'interesse di Ilva S.p.a. in Amministrazione Straordinaria avverso l'ordinanza del Giudice monocratico in sede del 10.12.2019 e del provvedimento connesso del 12.12.2019; la prima ordinanza rigettava l'istanza di proroga della facoltà d'uso dell'impianto Altoforno 2 condizionata all'adempimento delle prescrizioni già impartite dalla Procura in sede per la messa in sicurezza dell'impianto medesimo ed allo stato non attuate, in relazione al decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. in sede in data 29.6.2015, per i reati di cui agli artt. 110, 437 co.1 e 2 c.p. (capo A) e 113, 589 c.p. (capo B), commessi in Taranto in data 8.6.2015, con decesso dell'operaio Alessandro Morricella avvenuto in data 12.6.2015; il secondo provvedimento (12.12.2019) disponeva a partire dal 14.12.2019 l'avvio delle procedure di spegnimento dell'altoforno n.2;

letti gli atti depositati in cancelleria in data 18.12.2019;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30.12.2019;
osserva quanto segue:

L'ORDINANZA IMPUGNATA.

Il Giudice precedente rigettava l'istanza di proroga della facoltà d'uso per un tempo di nove mesi per l'attivazione del sistema di caricamento automatizzato della massa a tappare nella MAT, di dieci mesi per l'attivazione del sistema di campionamento automatico della ghisa, di quattordici mesi del sistema di caricamento automatizzato delle aste della Maf e sostituzione delle Maf esistenti (cfr. pag.62 dell'appello; i

termini richiesti coincidono con quelli indicati alle pag.8, 9, 10 della relazione tecnica sulle tempistiche degli interventi del campo di colata Afo 2, redatta da Paul Wurth Italia s.p.a. in data 11.11.2019). Trattasi di opere che a giudizio della difesa istante adempirebbero all'unica prescrizione rimasta inadempita (descritta al 2 ed alla lettera c del provvedimento della Procura del 7.9.2015, richiamata altresì al punto 7.4 della relazione del Custode giudiziario dell'8.10.2019).

Il Giudice monocratico da pag.1 a pag.6 operava un riassunto dell'odierna vicenda, dagli esordi sino al giudicato cautelare costituito dall'ordinanza pronunciata da questo Tribunale, in diversa composizione fisica, in data 17.9.2019, della quale riportava ampi stralci, tesi a motivare la proroga della facoltà d'uso per un termine utile (cioè tale da porre l'istante nella materiale possibilità di adempiere) ma stringente (non superiore a quello originariamente fissato nel settembre 2015) nel perseguimento della finalità di contemperare gli interessi confliggenti, ossia da un lato la sicurezza dei lavoratori e dall'altro la continuità della produzione industriale di un impianto strategico di interesse nazionale.

Evidenziava che il suddetto giudicato, per quanto ritenuto assimilabile alla "*disapplicazione di fatto*" (pag.5) della giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di facoltà d'uso e tale da delineare un "*peculiare quadro operativo*" (pag.18), dovesse guidare le successive valutazioni del Giudice della cautela.

Valorizzando poi gli elementi sopravvenuti, non noti quindi al Giudice dell'appello, l'ordinanza impugnata rilevava a pag.8 che il consulente tecnico di Ilva, RMS stp, aveva depositato in data 12.11.2019 una relazione (inerente alla Prescrizione n.1, sino a quel momento inadempita, ossia: "*effettuazione analisi del rischio, metodologie fmea, hazop, albero dei guasti e degli eventi*"), mediante la quale individuava **quattro tipologie di incidenti riferibili al piano di colata dell'altoforno**, ossia:

7.7.1 (rilascio di gas e polveri per l'aumento della pressione nell'altoforno) [evento "simile" a quanto accaduto ad Alessandro Morricella, secondo i consulenti];

7.3.1. (rilascio di ossigeno gassoso dovuto a perdita/rottura flessibile di collegamento tubetto di ossigeno);

7.4.1. (fuoriuscita di ghisa dal paino di colata dovuto ad uso improprio della macchina a tappare);

7.10.1. (rilascio di gas e polveri nell'atmosfera dal sistema di emergenza di scarico denominato "bleeder" per la messa in sicurezza dell'altoforno).

Il Giudice a pag.12 dava atto che i consulenti avevano catalogato gli eventi di cui ai punti 7.7.1 e 7.4.1. in termini "semiquantitativi", reputando le suddette sequenze incidentali "**frequenti**" (ossia prevenibili con manutenzione, formazione degli operatori, ma non arrestabili una volta manifestatisi, in un ventaglio di categorie da "*frequente*", "*probabile*", "*occasionale*", "*remota*", sino a "*improbabile*") e "**marginali**" (capaci di produrre effetti fisici significativi non per gli operatori impegnati in reparti confinanti con l'altoforno, né tantomeno per le aree esterne allo

stabilimento, bensì soltanto per gli operatori presenti al piano di colata, in un ventaglio di classi delle conseguenze da “catastrofica”, “critica”, “marginale”, sino a “trascurabile”), con classe di rischio per entrambe le tipologie di incidente pari a 7 su una scala di gravità (decrescente) da 1 a 20.

Secondo il primo Giudice, lo scenario 7.4.1. era stato descritto dai medesimi consulenti come capace di evolversi più rapidamente “rispetto ai precedenti”, sebbene “questa operazione avviene con l’operatore che aziona la macchina, posto a distanza di sicurezza” (pag.9).

A pag.13 il Giudice rilevava che, secondo i consulenti, l’analisi squisitamente quantitativa del rischio, doveva essere così delineata: tenuto conto che si era verificato un solo evento 7.7.1. nei cinquantanni di vita dei quattro altoforni di Taranto, che gli operatori sono presenti per non più di 1.000 ore rispetto alle 8.760 (percentuale di tempo paro a 0,12) ore annuali in prossimità della colata, che la fiammata potrebbe interessare un’area di forma conica con diverse temperature al suo interno (da 700 a 50 gradi, man mano più basse allontanandosi dalla sua origine), che erano già in atto i dispositivi di protezione idonei a schermare tutte le temperature inferiori a 700 gradi (temperature cioè dell’area distante oltre 4 metri dalla genesi della fiammata), poteva concludersi che -nell’area esterna ai 700 gradi- in ipotesi di non utilizzo dei d.p.i. la valutazione probabilistica doveva indicarsi in 6 eventi lesivi per 10 “alla meno quattro” (ossia 10^{-4}) anni, ed invece in caso di adozione dei d.p.i. in eventi la cui verifica era pari al più alto grado di improbabilità immaginabile.

A pag.15, il Giudice monocratico traeva le proprie conclusioni nei termini seguenti: l’evento di cui al punto 7.7.1 sarebbe “frequente” e produttivo di effetti lesivi dei lavoratori impiegati nell’altoforno (secondo l’analisi semiquantitativa), oltre che altamente possibile (6 eventi in 10^{-4} anni, secondo l’analisi quantitativa, ove gli eventi maggiori di 10^{-3} sono definiti probabili e gli eventi minori di 10^{-3} sono definiti possibili), nonché tanto repentino da ammettere solo interventi a posteriori per limitare gli effetti della “fiammata”; ben poco quindi potrebbero giovare “i c.d. DPI allarmanti di cui Ilva in a.s. ha proposto l’implementazione”.

Inoltre, dovevano valere per il caso in esame, in aggiunta rispetto al livello di sicurezza preteso dal D.lgs 105/2015 per gli incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose, i parametri di cui agli artt.2087 c.c. e 18 co.1 lett.z) e 15 co.1 let. c) del D.lgs 81/2008, i quali -a giudizio del Giudice monocratico- delineano “inequivocabilmente un’area di rischio consentito ancora più ristretto rispetto a quella prevista dalla c.d. normativa Seveso” (pag.16).

Il Giudice rilevava altresì il mancato aggiornamento delle pratiche operative all’analisi del rischio depositata il 12.11.2019 da RMS, come ammesso a pag.103 della relazione medesima.

La tempistica descritta da Paul Wurth s.p.a. (alla quale, come detto, si conforma l’entità del termine di proroga richiesto dalla difesa), pari nel massimo a **14 mesi** (essendo minori i tempi di posa in opera delle macchine diverse da quelle per il

caricamento automatizzato della Maf), appariva al Giudice procedente maggiore del quadruplo del termine concesso dal Tribunale dell'appello (84 giorni), maggiore anche dell'anno concesso dal decreto legge n.92 del 4.7.2015 (oltretutto dichiarato incostituzionale perchè troppo sbilanciato a favore delle esigenze produttive), maggiore del doppio del termine di sei mesi richiesto al Giudice monocratico nel luglio 2019, e dunque certamente idoneo a scardinare il punto di equilibrio tra interessi contrapposti delineato dal giudicato cautelare del 17.9.2019.

Ponendosi alla ricerca di coordinate sistematiche utili a determinare, senza arbitrio, il punto di equilibrio tra interessi confliggenti, il Giudice constatava (nel caso di specie) l'assenza di un procedimento amministrativo preordinato alla individuazione di un termine per la facoltà d'uso, sulla falsariga di quanto disposto invece -in materia ambientale- col primo decreto c.d. salva Ilva (mediante il quale si era consentita la prosecuzione dell'attività siderurgica in costanza di sequestro purchè, in parallelo, i gestori dello stabilimento adeguassero l'impianto alle previsioni dettate dalla nuova Autorizzazione integrata ambientale, ritenuta espressamente dalla sentenza della Corte cost. 85/2013 "*punto di equilibrio in ordine alla accettabilità e alla gestione dei rischi che derivano dall'attività oggetto dell'autorizzazione*").

Richiamava quindi l'art.41 co.2 Cost. e l'art.2 della C.e.d.u. nonché, diffusamente, la relativa giurisprudenza e gli obblighi di adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.l.gs 81/2008, nonché riteneva che dall'abrogato decreto legge salva-Ilva bis n.92 del 2015 potesse comunque trarsi l'indicazione dell'insuperabilità del termine di un anno per la prosecuzione dell'attività produttiva. Riteneva altresì formatosi il "*giudicato cautelare*" (pag.26) anche sulla ordinanza del medesimo Giudice monocratico del 10.9.2019 che aveva negato la protrazione della facoltà d'uso per sedici mesi, prima della rinuncia di Ilva all'appello previamente depositato in questa cancelleria.

Giudicava inoltre gravemente incompleto il documento inerente il bonifico disposto da Ilva s.p.a. (in data 20.11.2019) per euro 3.573.075 in favore di Paul Wurth s.p.a., quale pagamento parziale delle opere necessarie alla completa automazione delle operazioni di carico e scarico di materiale dal foro di colata (difetto di firma, difetto di prova di ricezione della somma, difetto di estratto conto del bonificante).

Negava infine anche la concessione di un termine intermedio -richiesto dalla Procura nel proprio parere favorevole- finalizzato alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni "*minori*" (aggiornamento delle pratiche operative e adozione dei d.p.i. "*attivi*") diverse da quelle "*di maggior rilievo*" (completa automazione delle operazioni di carico e scarico del foro di colata), in ordine alle quali pure la Procura esprimeva parere favorevole, ritenendo motivate le argomentazioni di carattere scientifico rappresentate dall'istante.

Poneva infine l'accento sull'ampia tolleranza di cui aveva goduto sinora l'istante e sulla disapplicazione di fatto dell'originario vincolo cautelare per "*un intervallo di tempo finale pari a 5 anni, 5 mesi e 6 giorni*", tanto ampio da determinare, specie se incrementato da un'ulteriore proroga, "*la mera opzione in favore di un bene giuridico (la continuità della produzione industriale presso l'Afo 2) in luogo di un altro (l'integrità psicofisica dei lavoratori operanti presso l'impianto in sequestro)*".

9c

L'ATTO DI APPELLO

La difesa impugnava l'ordinanza del Giudice monocratico proponendo un atto di impugnazione composto complessivamente da 84 pagine ed incentrato su tre motivi fondamentali: il primo inerente l'inesistenza del preteso giudicato cautelare costituito dall'ordinanza del Giudice monocratico del 10.9.2019, il secondo relativo al travisamento dei dati della documentazione tecnica allegata da Ilva, il terzo attinente infine la manifesta sproporzione della negazione della proroga della facoltà d'uso, alla luce degli interventi di messa in sicurezza dell'altoforno già attuati.

Premesso che ogni quadro cautelare *“per sua intima natura, non è rigido, non è anelastico, bensì mobile e cangiante e la sua estensione cambia al mutare della situazione di fatto che lo ha determinato”*, a giudizio della difesa il Giudice aveva evidenziato che per anni si fosse consentita la marcia dell'altoforno 2 in spregio alle esigenze sottese al vincolo provvisoriamente ablatorio, *“anziché rilevare la sostanziale sicurezza del sito proprio in ragione del decorso di un apprezzabile margine di tempo, quale empirico giudizio controfattuale”*. Aveva dunque abdicato alla funzione di Giudice della cautela per assumere quella funzione notarile e sanzionatoria (di mero accertamento cioè dell'annoso e colpevole ritardo negli adempimenti da parte di Ilva), già espressamente stigmatizzata dal Giudice dell'appello cautelare.

Avrebbe dunque dovuto considerare che **soltanto una (tra le decine) delle prescrizioni originarie non era stata attuata**, quella cioè indicata alla lettera c) del provvedimento della procura del 7.9.2015, *“automazione delle operazioni attualmente eseguite al campo di colata (tmt-tapping measuring technology)”*.

Aveva inoltre travisato le consulenze tecniche in atti, acuendo poi l'errore a causa dell'omessa valutazione delle note tecniche di Rms e Rina (consulenti Ilva), depositate in data 7.12.2019, *“ove si chiariva ancor di più il carattere marginale ed infinitesimale del rischio”*, note invece prese nella debita considerazione della Procura in sede nella formulazione del parere favorevole finale del 9.12.2019.

Inoltre, il Giudice non aveva tenuto conto dei risultati della relazione resa dal Custode giudiziario il 5.12.2019, ove si dava atto dell'attuazione della prescrizione n.1, nonostante la relazione medesima fosse stata dal medesimo Giudice sollecitata con ordinanza interlocutoria del 27.11.2019, al fine di ottenere informazioni in ordine all'adempimento delle prescrizioni da parte di Ilva in a.s. (quanto alle note tecniche redatte successivamente all'adozione dell'ordinanza impugnata, la difesa ne afferma l'acquisibilità richiamando SS.UU. 2004 n.18339, in quanto interne al confine segnato dal *“devolutum”*; anche il Giudice dell'appello o del riesame, evidenzia la difesa, deve misurarsi con le consulenze tecniche di parte ex sent. Cass. pen., sez. VI, 2018 n.54791).

Il travisamento -a giudizio della difesa- sarebbe “assoluto” e “completo” (cfr. secondo motivo di ricorso, pag.22), “collegato ad una lettura frettolosa se non fuorviante” della relazione tecnica, cui “apparentemente” il Giudice monocratico mostrava di aderire.

Il Giudice aveva ritenuto i rischi “ancora apprezzabilmente alti”.

I consulenti avevano invece concluso, con riferimento all’unico top event significativo, ossia quello 7.7.1, che: “il valore di 6×10^{-4} [n.d.e.: 6 eventi ogni 10.000 anni] è associato alla presenza <generica> degli operatori addetti al piano di colata: questo non significa <automaticamente> esposizione agli effetti conseguenti derivanti dal raggio d’azione dell’eventuale fuoriuscita di gas e polveri ad alta temperatura. Peraltro, questa area, prendendo a riferimento il valore di 700° corrisponde al valore di circa $0,7 \text{ mq}$ per una lunghezza massima di esposizione pari a $3,5 \text{ m}$ e larghezza pari a $0,70 \text{ m}$ (distanze massime raggiunte per circa un secondo)” (pag.31 dell’appello). Per avere un’idea più chiara dell’entità dell’area di rischio, può consultarsi il disegno della fiammata che potrebbe interessare il campo di colata, con i distinti profili termici di 50° , 100° e 700° (cfr. pag.104 della consulenza; a pag.102 per chiarire l’entità del rischio dell’altoforno 2 si mette in evidenza che il rischio di perire di incidente stradale per ogni italiano sarebbe invece di $1,3 \times 10^{-4}$ [n.d.e.:1,3 eventi ogni 10.000 anni]). Posto che non può prevedersi quale posizione occupi l’operante rispetto al punto di irradiazione della fiammata, per ritenere la lesività dell’evento deve ritagliarsi (nell’ambito del rischio stimato in 6×10^{-4}) un’ipotesi ancora più residuale, ossia che l’operatore si trovi proprio in prossimità od all’interno della ridottissima area interessata dalla temperatura più elevata.

La repentinità dello scenario 7.7.1 doveva essere intesa, per usare una analogia aeronautica, nel senso che “quando un aereo sta cadendo è difficile controllarlo”, ma non nel senso –fatto proprio dal Giudice monocratico a pag.15- secondo cui non sarebbero possibili interventi preventivi, bensì solo *a posteriori*. Al contrario, proseguendo nell’analogia, “è possibile impedire, a monte, che l’aereo cada”. Per tale ragione avrebbe errato il Giudice monocratico nello svilire l’efficacia dei d.p.i. allarmanti, disponibili in sole sei settimane, poiché questo sistema “registra ogni minima ipotesi di avaria dell’impianto” e consente l’allontanamento anticipato dell’operatore presente nell’area rischio e l’informazione tempestiva per gli operatori assenti, di modo che essi non si approssimino all’area di rischio, ignari dell’allarme. Le pratiche operative già in atto, destinate soltanto ad essere rese ancora più esplicite dal Gestore (ossia Arcelor Mittal), interdicono in ogni caso agli operatori “le aree astrattamente sensibili”.

Analogo travisamento riguarderebbe lo scenario 7.4.1, poiché il Giudice monocratico sottolineandone la rapida evoluzione ed estrapolando dal contesto la valutazione dei consulenti, aveva fatto intendere che lo scenario potesse essere significativo. Invece nel passo integrale di pag.103 della consulenza, si legge innanzitutto che gli scenari “precedenti” rispetto allo scenario 7.4.1, non sono quelli menzionati poco prima dal Giudice monocratico (7.7.1, 7.3.1, 7.10.1), bensì altri (2.11.1, 3.3.2, 11.11.1), tutti inerenti la fuoriuscita di materiale fuso incandescente e tutti considerati trascurabili per la lenta evoluzione, alla pari appunto dell’evento 7.4.1., più rapido ma gestibile

da operatori posti a distanza di sicurezza e per tale motivo (ancora pag.103 della consulenza) tale da *“non essere rappresentato nel prosieguo dello studio”*.

Aggiungeva la difesa che i due eventi 7.4.1 e 7.7.1, sebbene correttamente ricondotti alla classe con indice di rischio 7, erano stati dal Giudice monocratico qualificati come appartenenti alle *“classi di rischio più elevate”* (pag.12 dell’ordinanza), quando invece la classe di rischio più elevata va da 1 a 5.

Concludendo sul punto, la difesa considerava (pag.40) l’affermazione del Giudice monocratico -secondo cui *“i rischi a cui sono esposti i soggetti operanti presso il piano di colata dell’AFO2 siano ancora apprezzabilmente alti”*- **completamente destituita di fondamento**, *“posto che i rischi sono dell’ordine di ricorrenza di 1 evento ogni 10.000 anni fino ad 1 evento ogni 1.000.000 di anni, e quindi comparabili con gli indici di rischio delle attività lavorative e le attività del tempo libero di un individuo”*. **Tanto in linea con quanto ritenuto dal C.t.r. Puglia.**

Il Giudice quindi, secondo la difesa *“finisce per affidarsi ad un criterio di giudizio personale, non sussumibile nell’ambito di leggi scientifiche di copertura”*.

Una corretta percezione del significato dei dati tecnici avrebbe indotto il Giudice a ritenere quasi azzerate le esigenze cautelari ed a determinare il *“punto di equilibrio”* tra interessi confliggenti in termini radicalmente diversi.

Il Giudice monocratico avrebbe poi operato *“un’indebita commistione di parametri distinti”*, relativi l’uno al D.lgs. n.105/2015 al connesso Rapporto di sicurezza, l’altro al D.lgs 81/2008 ed al Documento di Valutazione del Rischio (DVR). Quest’ultimo, una volta identificati i pericoli, non misurati con stime quantitative, impone l’adozione di tutte le precauzioni preventive e protettive. Trattasi dunque di *corpora* normativi diversi e non sovrapponibili, pur tesi *“all’unitario intento”* di garantire la sicurezza e l’integrità fisica dei lavoratori.

Aveva eluso il principio di proporzionalità, in violazione dell’ordinanza dell’appello cautelare, valorizzando *“in modo pervasivo ed erroneo solo un polo del giudizio di bilanciamento attraverso la torsione di istituti giuridici e una esegesi non corretta della normativa richiamata”*.

L’art.85 disp. att. poteva invece trovare ulteriore applicazione nel caso in esame, quale *“disposizione speciale che introduce una valutazione di proporzionalità nell’esecuzione della misura ablatoria interinale, flettendo il contenuto della norma impositiva del vincolo alle esigenze del caso concreto”*, finalizzata ad impedire la distruzione di beni che potrebbero altrimenti essere reimmessi nel normale circuito commerciale. Il terreno elettivo di applicazione dell’art.85 cit. doveva proprio correlarsi alla necessità del prosieguo di attività produttive.

Il Giudice aveva ommesso di considerare che l’invocato controllo della Pubblica amministrazione (sulla falsariga di quanto accade con l’A.i.a. in tema di tutela dell’ambiente) esisteva anche in relazione all’adozione delle misure precauzionali per l’incolumità dei lavoratori ed era affidato al C.t.r. Puglia, unico organo competente

gc⁷

per legge ad approvare il Rapporto di Sicurezza Ilva del 2017: l'ente aveva appunto rilasciato parere favorevole.

Il Giudice aveva erroneamente ritenuto di porre a fondamento del rigetto il preteso "*giudicato cautelare*" che individuava (non solo nell'ordinanza del Tribunale dell'appello del 17.9.2019) ma anche nel proprio provvedimento del 10.9.2019, impugnato con atto di appello cui la difesa aveva rinunciato prima della relativa trattazione. Tanto in violazione del "*costante insegnamento di legittimità secondo cui il c.d. giudicato cautelare presuppone una pronuncia nel merito, resa in seguito ai giudizi di impugnazione*" (cfr., **tra le altre, SS.UU. 24 maggio 2004 n.29952**).

La predetta ordinanza non costituiva dunque giudicato cautelare, sicchè -finanche in difetto di elementi sopravvenuti- il Giudice monocratico avrebbe potuto revocare il proprio precedente rigetto (**SS.UU. del 31 maggio 2018 n.46201**, in materia di misure cautelari reali); in ogni caso, il preteso giudicato cautelare poteva essere superato da elementi (preesistenti o sopravvenuti, purchè) non ancora dedotti (da ultimo, in materia di cautela reale, **Cass. pen. sez. VI, 13 febbraio 2019, n.11164**).

Con l'ultimo motivo di ricorso, la difesa riteneva che il Giudice precedente avesse eluso "*surrettiziamente ma chiaramente*" (pag.48) la precedente pronuncia del Tribunale dell'appello, ponendosi al di fuori del "*punto di equilibrio*" tra interessi contrapposti in quella sede delineato.

L'appellante compiva al riguardo ampia rassegna della giurisprudenza della Suprema Corte e della Corte Europea incentrata sul principio di minor sacrificio necessario, paradigma di riferimento anche in tema di misure restrittive del libero godimento dei beni non personali.

Rinviando alla consulenza tecnica "*impatto dello spegnimento dell'AFO2 sullo stabilimento di Taranto*" del 12.9.2019 ed alla nota del Rina s.p.a. del 22.12.2019, la difesa denunciava i danni irreversibili che l'impianto potrebbe patire, a causa di shock termici correlati allo spegnimento con o senza lo spillaggio della salamandra, per oltre 200 milioni di euro; il successivo riavvio potrebbe richiedere un periodo di 8-18 mesi minimo dalla fermata, tempo necessario per esperire tutte le procedure per gli acquisti industriali (bandi di gara, emissione di ordini...) e l'installazione delle opere. Oltre ai danni strutturali, deriverebbe la perdita di produttività nell'ordine di 1,8 milioni di tonnellate di ghisa annue. La rassegna stampa, allegata all'atto di appello, dimostrerebbe inoltre che Arcelor Mittal stima circa 3.500 esuberi (cassa integrazione straordinaria).

Si tratterebbe dunque di un'ipotesi assai peculiare di esecuzione del provvedimento di sequestro, idonea a determinare non meri effetti inibitori dell'uso del bene, come nella generalità dei casi, bensì effetti distruttivi dell'integrità del bene medesimo, assimilabili ad una sorta di confisca definitiva, tale da privare di utilità una eventuale decisione favorevole ad Ilva nel giudizio di cognizione pendente in primo grado.

Il Giudice aveva ignorato non solo i danni irreversibili connessi al rigetto dell'istanza, ma anche l'attenuazione delle esigenze cautelari già affermata dal Giudice di appello.

Aveva infatti omesso di rilevare l'ulteriore ridimensionamento del rischio determinato dagli adempimenti successivi al giudicato cautelare ed era incorso nel paradosso di non accordare la facoltà d'uso proprio ora che quasi tutte le prescrizioni potevano dirsi attuate.

Aveva ignorato anche la documentata impossibilità di Ilva di adempiere entro 84 giorni all'automazione delle operazioni del foro di colata, unica prescrizione residua, così vanificando l'utilità del termine concesso nel settembre scorso; aggiungeva la difesa che "*quasi tautologico sarebbe osservare che ad impossibilia nemo tenetur*".

Del resto la stessa formulazione letterale della prescrizione di cui alla lett. b), distinguendo tra "*realizzazione del sistema di tracciatura Mat e Maf*" e "*successiva realizzazione della automazione e controllo delle operazioni tramite le macchine Mat e Maf*" poteva leggersi in termini di coerenza con quanto ritenuto dal fornitore Paul Wurth s.p.a., nel senso cioè che certamente le complesse opere di automazione non avrebbero mai potuto essere ultimate né entro il termine originariamente dettato dalla Procura, né entro quello (identico) concesso dal Tribunale dell'appello nel settembre 2019. Analoga conclusione interpretativa poteva trarsi dal riferimento contenuto a pag.22 della relazione del Custode giudiziario dell'8.10.2018, secondo cui "*le eventuali ulteriori possibilità di automazione e gestione remota delle operazioni sul piano di colata*" dovessero essere effettuate "*nel più breve tempo possibile*" (non dunque entro gli originari 84 giorni).

Il Tribunale dell'appello nel concedere il breve termine aveva del resto espressamente affermato che non poteva concedersi un tempo maggiore poiché, all'epoca, difettava ogni giustificazione tecnica di una dilazione ulteriore.

Ebbene, la nuova relazione tecnica del fornitore Paul Wurth s.pa. –indicato quale leader mondiale nel settore tecnico ingegneristico dei processi metallurgici– **introduceva proprio quelle specifiche ragioni richieste dal Tribunale dell'appello per concedere un maggior termine.**

Sull'effettività dell'impegno finanziario consistito nel pagare parte delle suddette opere, l'appello evidenziava la scarsa chiarezza in ordine alla valenza delle obiezioni formali del Giudice monocratico: se poste a fondamento del rigetto, una volta superate con l'integrazione documentale richiesta, dovevano condurre questo Tribunale dell'appello ad accogliere l'istanza; diversamente, se non idonee a spostare il metro di giudizio dell'ordinanza impugnata, dovevano *ab origine* considerarsi irrilevanti.

Errava il Giudice nel ritenere che il provvedimento dell'appello cautelare avesse disapplicato l'orientamento giurisprudenziale (in particolare Cass. pen.2015 n.30482) secondo il quale la facoltà d'uso non può essere concessa laddove si ponga in antitesi rispetto alle esigenze cautelari, essendo piuttosto il Giudice monocratico incorso nel "*travisamento*" di quella giurisprudenza, citata "*in modo del tutto inconferente*" (pag.66), posto che essa si era formata in riferimento a fattispecie concrete nelle quali il provvedimento di restituzione era stato emesso senza imposizione di prescrizioni.

Ritenendo di desumere dal sistema (ancor peggio da norme speciali e non più esistenti, quali il decreto salva Ilva bis) un termine insuperabile di 12 mesi per l'applicabilità dell'art.85 disp. att. c.p.p., il Giudice avere posto in essere "*una vera e propria opera nomopoietica*", ergendosi a "*legislatore occulto*" (pag.68), in una materia -quale quella cautelare- ontologicamente refrattaria a presunzioni che impediscano la necessaria opera di bilanciamento tra i beni coinvolti.

Di fatto il Giudice, negando la proroga della facoltà d'uso, era pervenuto ad una valutazione di sostanziale inutilità degli adempimenti richiesti dalla Procura della Repubblica con decreto del 7.9.2015, ormai attuati. Sopravvalutando, per quanto detto, il rischio descritto dai consulenti di parte di Ilva aveva portato alle estreme conseguenze il principio precauzionale, sacrificando immotivatamente uno dei poli del giudizio di bilanciamento e trasformando la misura cautelare in una sanzione atipica anticipata.

LE RAGIONI DELL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI PROROGA DELLA FACOLTA' D'USO DELL'ALTOFORNO N.2.

Il Tribunale non condivide le valutazioni del Giudice monocratico, nonostante l'indubbia consistenza dell'impianto motivazionale della relativa ordinanza, e ritiene invece fondati i termini essenziali dell'appello proposto da Ilva in a.s..

L'esito decisionale dipende dal doveroso adeguamento del "*giudicato cautelare*" del 17.9.2019 alle sopravvenienze, tutte documentate dall'appellante ed invece trascurate o non valutate correttamente dal Giudice monocratico (in ordine ai presupposti ed al grado di resistenza del giudicato cautelare, si legga da ultimo pag.3 della motivazione della sentenza di Cass. Pen. del 2019 n.11164 ove si afferma: "*Va in effetti rilevato che in materia cautelare il giudicato si forma in conseguenza della impugnazione del provvedimento genetico ma copre solo il dedotto e non anche il deducibile: il principio, consolidato in materia cautelare personale (Cass. Sez. U. n. 11 del 8/7/1994, Buffa, rv. 198213), trova peraltro riscontro anche in materia reale, come di recente ribadito (cfr. Cass. Sez. U. n.46201 del 31/5/2018, E., rv. 274092). In tale prospettiva deve dunque ritenersi che assuma rilievo la concreta deduzione di elementi nuovi, non precedentemente esistenti o in concreto non specificamente valutati [...]*").

Richiamandosi l'ulteriore giurisprudenza citata nell'atto di appello, deve anche correlativamente concludersi che l'ordinanza di rigetto del Giudice monocratico del 10.9.2019 non costituisce giudicato cautelare; comunque anche ove volesse attribuirsi all'ordinanza siffatta natura, sarebbe restato fermo l'obbligo di adeguamento di quel rigetto ad ogni sopravvenienza rilevante.

Tanto premesso, può osservarsi quanto segue.



Il primo Giudice non ha tenuto conto che il termine da ultimo concesso ad Ilva è stato effettivamente sfruttato per adempiere pienamente a quella valutazione del rischio (Prescrizione n.1), già ritenuta dal medesimo Giudice la parte essenziale delle prescrizioni originarie (nel rigetto del 31.7.2019, a pag.10, il Giudice monocratico scriveva in merito: “è evidente che il rispetto di tale precetto rappresenta tutt’altro che un vuoto formalismo, bensì il “cuore” del complesso delle prescrizioni originariamente dettate dalla Procura”).

Nel valutare l’istanza difensiva, occorreva mettere in risalto che il suddetto elemento era stato acquisito e doveva conseguentemente essergli attribuita altrettanta valenza, ma di segno contrario, molto utile cioè, se non ancora autosufficiente, per l’accoglimento delle richieste di Ilva.

Più in generale, nell’ordinanza impugnata mancano i riferimenti alla relazione tecnica del Custode del 5.12.2019, nonostante fosse stato il medesimo Giudice a sollecitarla prima di decidere.

Quanto ancora alla prescrizione n.1, e comunque ai fini della migliore definizione della valenza delle indicazioni del Custode, occorre incidentalmente evidenziare che quest’ultimo ha correttamente distinto tra l’adempimento della prescrizione (di cui dava atto) ed il proprio giudizio sui risultati della medesima analisi del rischio (sui quali esprimeva alcune riserve, auspicandone una revisione).

Trattasi di profili distinti: l’adempimento delle prescrizioni originariamente dettate dal Custode rappresenta la condizione per ottenere il dissequestro dell’altoforno, ciò per effetto del giudicato cautelare formatosi sulla concessione del termine ad Ilva perché adempia a quelle prescrizioni; diversamente le valutazioni del medesimo organo ausiliario sugli esiti, soddisfacenti o meno, di quegli adempimenti devono essere prese in considerazione dal Giudice della cautela, unitamente però a tutte le altre valutazioni tecniche (anche di segno contrario) riversate in atti.

Correttamente, dunque, il Custode non confonde l’oggettivo adempimento della prescrizione n.1 con le proprie riserve sull’esattezza dei calcoli matematici della consulenza di RMS ed esprime non un giudizio di “*parziale adempimento*” della prescrizione in commento (parziale appunto perché non coincidente con quanto egli stesso avrebbe concluso se fosse stato il firmatario di quell’analisi), bensì di pieno adempimento della stessa.

La sollecitazione rivolta ad Ilva per la revisione dell’analisi del rischio non è rimasta inascoltata: nel “*commento alla relazione del Custode giudiziario del 15.12.2019*”, R.i.n.a. spa ha infatti affermato che è già in corso la redazione di una versione aggiornata dell’Analisi del rischio, integrata secondo le richieste del Custode giudiziario.

Trattando ancora degli ulteriori adempimenti curati da Ilva dopo l’ordinanza del 17.9.2019, risulta che l’ente ha parzialmente attuato la prescrizione n.5 (relativa all’aggiornamento delle pratiche operative), prima completamente inottemperata.



E' importante precisare sul punto che il Custode nella relazione del 5.12.2019 (e ancora più chiaramente nella relazione del 15.12.2019 a pag. 10) osserva, in merito alle prescrizioni n.4 e 5, entrambe allo stato "PARZIALMENTE ATTUATE" ed entrambe attinenti alle pratiche operative dettate agli operatori dell'altoforno n.2, che **l'aggiornamento rientra nei compiti non di Ilva ma di Arcelor Mittal**, in qualità di gestore dell'impianto ex D.lgs 105/2015.

La causa dell'omesso aggiornamento (resosi necessario *a valle* dell'analisi del rischio consegnata da RMS il 12.11.2019) deriva dal fatto che Ilva ha inviato tramite pec ad Arcelor Mittal solo in data 30.11.2019 l'analisi del rischio, presupposto per procedere all'aggiornamento.

L'effetto di tale ritardo sembra in ogni caso ridotto per tre ordini di ragioni. Infatti innanzitutto il medesimo Custode dà atto che l'invio della p.e.c. suddetta è stato di fatto assorbito dalla conoscenza che i vertici di Arcelor Mittal hanno dell'analisi del rischio in commento poiché, per loro stessa ammissione, sono stati coinvolti nella relativa redazione. Inoltre gli stessi, secondo l'attestazione del Custode (cfr. pag.2 relazione del 15.12.2019), hanno *"comunque dato impulso all'implementazione di specifiche procedure di sicurezza avendo aggiornato ed emesso nuove pratiche operative per una regolamentazione delle attività sul campo di colata, sulla scorta di quanto rappresentato dal Custode giudiziario il 13 novembre 2019"*, dunque in epoca recentissima. Infine Ilva ha commissionato a Rina s.p.a. una consulenza tecnica depositata in data 12.11.2019 secondo la quale la nuova analisi del rischio comporta la conferma delle pratiche operative esistenti, già aggiornate dopo l'infortunio mortale. In particolare a pag.6 della consulenza si evidenzia che il punto 2 della pratica operativa (in atti) F5028002 già contiene la seguente fondamentale istruzione: "Assicurarsi che lungo la direttrice del foro di colata non ci sia personale e/o materiali o mezzi". Altre pratiche operative ancora relative all'altoforno 2 hanno comunque epoca di aggiornamento recentissima, tra l'agosto 2016 ed **l'ottobre 2019**.

Altri elementi sopravvenuti, ulteriori rispetto all'adempimento della prescrizione n.1 ed al parziale adempimento della prescrizione n.5, hanno riscontrato la fattiva e *"concreta volontà"* di Ilva (su cui si confidava nel provvedimento dell'appello cautelare) di adempiere nel più breve tempo possibile alle prescrizioni residue.

Ilva, infatti, ha commissionato il progetto ed ha ordinato la realizzazione (pagando circa un terzo del costo) delle opere necessarie per la completa automazione delle operazioni del foro di colata. Sin dalla data del 13.9.2019 (finanche prima dell'ordinanza dell'appello cautelare) **Ilva ha commissionato al prezzo di 208.900 euro a Paul Wurth s.p.a.** (cfr. ordine n.663, in atti) le attività di ispezione presso l'altoforno n.2 e di *"completamento della ingegneria concettuale"* per l'installazione delle opere automatiche di caricamento della massa a tappare, di caricamento fioretti ed aste con nuova macchina a forare, di prelievo di campioni di ghisa. **In data 20.11.2019 Ilva ha poi versato 3.573.075 euro** in favore del medesimo fornitore, pari al 25% della somma di 11.715.000 euro prevista per la fornitura e per il collaudo delle suddette opere di automazione.

Anche dell'impatto positivo di tali elementi sopravvenuti occorreva dare atto da parte del Giudice dell'ordinanza impugnata; aggiungendosi inoltre che le ragioni di dubbio avanzate sull'effettività del bonifico già documentato da Ilva sono state certamente superate dall'integrazione documentale fornita dall'appellante (copia dell'estratto del conto di Ilva s.p.a. presso Banca Intesa San Paolo) e dal riconoscimento da parte di tutti e tre i commissari straordinari di Ilva, nella memoria depositata in data 24.12.2019, della effettività del pagamento, così superando il limite dell'assenza di firma sul documento già prodotto.

Oltre a non avere dato atto dei recenti, ulteriori progressi per la messa in sicurezza dell'altoforno, il Giudice monocratico -a giudizio del Collegio- non ha correttamente valutato la consulenza di parte, redatta da RMS in data 12.11.2019.

Il Giudice -dopo avere descritto il percorso logico seguito da RMS- non ha argomentato l'erroneità dei calcoli di RMS, ad esempio valendosi di una perizia alternativa idonea a sconfessarli, ma ha disarticolato l'elaborato, finendo per ritenere che gli stessi dati forniti da RMS dovessero deporre per conclusioni opposte.

Giunto al punto di trarre le proprie conclusioni (pag.15, paragrafo 3.6.1) ha recepito le nozioni di "*frequenza*", "*probabilità*", "*alta possibilità*" delle sequenze incidentali prese in esame, senza tuttavia esplicitare i logaritmi associati a quelle nozioni, con l'effetto di sopravvalutare il rischio della marcia dell'altoforno 2, la cui esatta dimensione poteva essere colta solo in termini matematici, riferiti appunto alla probabilità di verifica di analoghi incidenti sul lavoro nel tempo a venire.

In merito, il Collegio può avvalersi di un ausilio interpretativo non disponibile per il primo Giudice, consistente nella nota di RMS del 14.12.2019 (già disponibili erano invece i chiarimenti di Rina s.p.a. del 7.12.2019).

Alla luce della "*migliore scienza ed esperienza del momento storico*" in cui si scrive, il rischio per i lavoratori dell'altoforno 2 deve considerarsi assai ridotto.

Il C.t.r. Puglia (organo deputato ex art. 17 co.3 del D.lgs 105/2015 alla valutazione del Rapporto di sicurezza sui Top event e scenari incidentali, titolare non solo del potere di disporre prescrizioni integrative, ma anche -in ipotesi di netta insufficienza delle misure- di imporre la limitazione o il divieto di esercizio dell'attività produttiva) **ha infatti espresso parere (in atti, con prot. 106/2019 del 22 febbraio 2019)** validando la stima delle "*frequenze di accadimento*" dei Top event contenuta nel rapporto del 2017 e limitandosi a prescrivere "*il censimento completo delle apparecchiature soggette ad invecchiamento*" e la formulazione di un successivo cronoprogramma di implementazione dei sistemi di controllo entro il 9.9.2020.

I consulenti RMS di Ilva hanno quantificato in 6 eventi $\times 10^{-4}$ anni (si legga "*sei per dieci alla meno quattro*", ossia sei eventi in 10.000 anni) il rischio che, in presenza di un operatore, si verifichi nell'altoforno n.2 una fiammata analoga a quella